



COMUNE di CADELBOSCO di SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO

Per l'applicazione della

**TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI**

- approvato con deliberazione di c.c. n. 81 del 19/12/2000
controllato dal CO.RE.CO. seduta n. 2 del 10/01/2001: "Nono riscontrati vizi di legittimità"

- modificato con delibera di c.c. n. 2 del 10/02/2003
ripubblicato per 15 gg. Consecutivi dal 03/03/03 al 18/03/03

- modificato con delibera di c.c. n.23 del 15/06/2010
ripubblicato per 15 gg. Consecutivi dal 7/7/2010 al 22/07/2010

INDICE

TITOLO I - Disposizioni Generali

- Articolo 1 - Istituzione della tariffa
- Articolo 2 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Articolo 3 - Normativa di riferimento

TITOLO II - Costo, Gestione, Tariffe

- Articolo 4 - Costo e gestione del servizio
- Articolo 5 - Presupposti per l'applicazione della tariffa
- Articolo 6 - Determinazione della tariffa
- Articolo 7 - Tariffa giornaliera
- Articolo 8 - Soggetti responsabili
- Articolo 9 - Categorie di utenza

TITOLO III Applicazione della tariffa

- Articolo 10 - Locali ed aree oggetto della tariffa
- Articolo 11 - Commisurazione delle superfici
- Articolo 12 - Esclusioni
- Articolo 13 - Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti
- Articolo 14 - Riduzioni tariffarie
- Articolo 15 - Agevolazioni
- Articolo 16 - Sostituzione del Comune all'utenza

TITOLO IV - denunce, verifiche e accertamenti, riscossione, rimborsi e sanzioni

- Articolo 17 - Denuncia
- Articolo 18 - Modalità di pagamento
- Articolo 19 - Rimborsi
- Articolo 20 – Verifiche e accertamento
- Articolo 20 bis - Superficie minima di riferimento
- Articolo 20 ter – Cooperazione tra Comune e Ente Gestore
- Articolo 21 - Riscossione coattiva
- Articolo 21bis – Contenuto dell'avviso di pagamento
- Articolo 21ter –Interessi
- Articolo 22 - Sanzioni
- Articolo 22 bis - Funzionario responsabile
- Articolo 22 ter - Strumenti deflattivi del contenzioso
- Articolo 23 - Norme transitorie e finali
- Articolo 24 - Rinvio ad altre disposizioni di legge

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio e smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Cadelbosco di Sopra, la tariffa adottata ai sensi di legge¹;
2. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del Decreto² nonché alla deliberazione comunale adottata ai sensi e per gli effetti dello stesso³
3. La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Disciplina, pertanto, anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le sanzioni previste per le violazioni.

Art. 3 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- R.D. 14 aprile 1910 n.639 “TESTO UNICO delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari”.
- Legge 25 gennaio 1994, n. 70 "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 "Regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo in esecuzione alla Legge 662/96";
- Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337";

¹ D.Lgs.5.2.1997 n. 22 art. 49 e dpr 27.4.1999 n. 158

² D.Lgs. 22/97 art. 7 comma 2

³ D.Lgs. 22/97 art. 21 comma 2 lettera g)

- *Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 "Riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337";*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";*
- *Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";*
- *Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138 "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate" - convertito il Legge 08/08/02, n. 178;*
- *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";*
- *Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".*

TITOLO II – COSTO, GESTIONE, TARIFFE

Art. 4 – COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'ente gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati urbani nel rispetto delle norme del Regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo e della convenzione.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, di norma, l'ente gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
5. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Art. 5 – PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso.
2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per quota fissa che variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.
2. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa in vigore.
3. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dall'ente gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

Art. 7 – TARIFFA GIORNALIERA

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera può essere applicata e riscossa dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del suolo.
4. La tariffa giornaliera, riguardante tipicamente attività dedicate all'intrattenimento quali giostre e simili, è determinata nella misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della tariffa annua prevista per la categoria 22 (discoteche e night club) per ogni giorno di occupazione.

Art. 8 – SOGGETTI RESPONSABILI

1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree, costituenti presupposto ai sensi dell'art.5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione di inizio occupazione dei locali ; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
3. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune.
4. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.
5. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere, e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 9 – CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità della realtà comunale.
3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, si fa riferimento alle autorizzazioni all'esercizio rilasciate dagli organi competenti, fatto salvo il recepimento delle reali attività merceologiche svolte nei locali.
4. Nel caso in cui nella medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività prevalente, con l'eccezione di quanto previsto ai commi 3 e 5.
5. Per le utenze non domestiche adibite al commercio all'ingrosso, si tiene conto della compresenza di attività di magazzino e di attività di vendita, assoggettando il 50% della superficie alla tariffa prevista per i magazzini (categoria 3) ed il restante 50% alla tariffa prevista per le attività di vendita (categoria 11 oppure categoria 19).

TITOLO III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 10– LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art.12;
 - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
 - c) il vano scala (da misurarsi in pianta una sola volta).
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano le seguenti aree:
 - a) aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, logge, chiostrì, tettoie di protezione per merci o materie prime;
 - b) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, pubblici esercizi e cinema all'aperto ecc., i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
 - c) fatto salvo il disposto dell'art. 12 lett. b) le aree su cui coesistono operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, transito, carico-scarico, magazzini, attività etc.) per cui è di difficile determinazione la superficie assoggettabile a tariffa, si considera tassabile $\frac{1}{3}$ (un terzo) dell'intera area in oggetto.

Art. 11 – COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali e alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e o per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.
2. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune;

Art. 12 – ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:

a) locali:

- ad uso abitativo privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) e comunque inutilizzati. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
- accessori privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica), completamente sgombri di qualunque cosa e bene mobile e comunque inutilizzati;
- superfici coperte di altezza pari o inferiore a metri 1,5;
- stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, stalle per bestiame, ricovero attrezzi agricoli, fienili;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- balconi a sbalzo;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile;
- destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

b) aree:

- impraticabili o intercluse da recinzione;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti;
- zone di transito, manovra, esattamente identificate a tal fine;
- utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.

2. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie da assoggettare a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali, le percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;

- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

3. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Art. 13 – UTENZE DOMESTICHE: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - domestiche residenti
 - domestiche non residenti.
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune comunica all'ente gestore l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso ente gestore provvederà ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente in anticipo dall'utenza.
3. Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune; l'ente gestore è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea autocertificazione, nei seguenti casi:
 - congiunto anziano collocato in casa di riposo;
 - congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore ai sei mesi.
4. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a due (2), fatta salva la possibilità di comunicare un numero diverso nelle forme e con gli effetti del successivo articolo 17. Nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa), il numero degli occupanti viene fissato in due (2) unità.

Art.14 – RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
2. La tariffa è ridotta del 50% sia per la quota fissa che per la quota variabile nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi non su suolo pubblico.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche (banchi di mercato) e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.
5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 50%.
6. Per i locali delle utenze domestiche non residenti per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione della tariffa limitatamente alla sola parte fissa (tariffa €/m² prevista per 1 componente) qualora e per il periodo in cui si documenta adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione.

Art. 15 – AGEVOLAZIONI

1. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni previste dalla normativa vigente a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.
2. Possono essere introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.
3. Per quanto riguarda le utenze domestiche è applicato uno sconto (sulla parte variabile della tariffa), pari al 20% a favore delle utenze che dichiarano, mediante comunicazione da rinnovare annualmente, di provvedere al compostaggio domestico; l'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
4. Per le utenze domestiche e non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti urbani od assimilati, che il

produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo; a questo proposito, si stabilisce che:

- a) la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria domestica e non domestica;
- b) nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio, avviati al recupero;
- c) gli interessati sono tenuti a produrre all'ente gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti;
- d) la riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti;
- e) su richiesta dell'ente gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (m.u.d.) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.

Art. 16 – SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA.

Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della Tariffa, nei seguenti casi:

- a. utenze domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune ed individuate, anche per categorie, con apposito atto comunale ;
- b. utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali .

L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa deve essere presentata al comune, che, se accolta, la trasmetterà all'Ente Gestore.

TITOLO IV

DENUNCE, VERIFICHE E ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE, RIMBORSI E SANZIONI

Art. 17 - DENUNCIA

1. Il soggetto, persona fisica o giuridica, che occupa o conduce i locali e/o le aree costituenti presupposto della tariffa, deve presentare al Gestore del servizio apposita denuncia di occupazione originaria o di variazione dei locali e/o delle aree suddette, siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.
 2. La denuncia ha effetto dalla data di inizio della occupazione o di variazione e sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
 3. La denuncia deve contenere:
 - a. le generalità, il codice fiscale e la residenza del contribuente;
 - b. la denominazione ed il relativo oggetto sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la sede legale e principale ed ogni unità locale a disposizione ed i soggetti che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
 - c. l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e/o delle aree, nonché la loro ripartizione interna;
 - d. la data di inizio della occupazione o conduzione;
 - e. la data di presentazione della denuncia;
 - f. i dati indicativi catastali;
 - g. la sottoscrizione con firma leggibile.
 4. Il soggetto di cui sopra o i suoi familiari conviventi o altri incaricati, muniti di apposita delega, devono presentare all'Ente gestore la denuncia di cessazione dell'occupazione o conduzione entro 60 gg.
 5. La denuncia di cessazione avrà effetto dalla data dichiarata. Il gestore, tuttavia, potrà ritenere cessata l'obbligazione tributaria, qualora siano in suo possesso dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo dell'occupazione o del servizio (quali, a titolo di esempio, cessazione di servizio in rete, subentro, decesso...).
- La denuncia di cessazione deve contenere:
- a. le generalità o la ragione sociale del contribuente;
 - b. la data di cessazione della occupazione o della conduzione dei locali e/o delle aree;
 - c. l'ubicazione dei locali e/o delle aree e la loro cessata destinazione d'uso;
 - d. le generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute;
 - e. la data di presentazione della denuncia di cessazione;
 - f. la sottoscrizione leggibile.
6. Non sono ritenute valide le denunce presentate ad uffici diversi da quelli dell'ente gestore.
 7. Nel caso di decesso del contribuente, colui, che continua ad occupare i locali e/o le aree già assoggettati a tariffa, ha l'obbligo di dichiarare i soli elementi di novità.
 8. Per facilitare l'utenza, il Gestore predispone apposita modulistica da mettere a disposizione dei contribuenti.
 9. All'atto della presentazione della denuncia, sarà rilasciata apposita ricevuta datata. Per le denunce inoltrate per posta fa fede la data del timbro postale di spedizione; per quelle effettuate

a mezzo fax, fa fede il rapporto di ricevimento. Sarà possibile definire ulteriori modalità semplificate di presentazione della dichiarazione. Il Gestore è legittimato ad emettere avviso di pagamento anche a seguito di comunicazione informale eventualmente collegata alla stipula di altri contratti di utenza.

10. Ai fini del numero degli occupanti faranno fede le risultanze anagrafiche, salvo prova contraria.
11. La data di inizio dell'occupazione si presume contestuale alla stipulazione di altri contratti d'utenza con l'ente gestore, utilizzando le formalità da esso predisposte.

Art. 18 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Gestore, nell'ambito della propria attività di riscossione, che si svolge di norma mediante due (2) richieste di pagamento annue, provvede all'emissione di:

- a. Avviso di pagamento, con invito a provvedere entro la data ivi indicata;
- b. Sollecito, in caso di mancato pagamento, da notificarsi anche a mezzo di raccomandata semplice, indicando un termine perentorio di 30 giorni per provvedervi.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

In considerazione delle attività istruttorie da svolgere per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento non è dovuto qualora l'ammontare complessivo della tariffa, su base annua, non superi €. 12,00. In tale ipotesi il Gestore è esonerato dal compiere i relativi adempimenti

Art. 19 – RIMBORSI

1. Il gestore effettua il rimborso delle somme versate e non dovute di norma attraverso procedure automatiche, anche mediante compensazione. In ogni caso il rimborso può essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In tal caso il gestore effettua il rimborso entro 180 gg dalla data di richiesta
2. In caso di rimborso, gli interessi, sono stabiliti nella misura prevista all'art 21 ter.
3. In considerazione delle attività istruttorie necessarie e dei relativi oneri, non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo inferiore a €. 12,00. In tale caso il Gestore è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non dà seguito all'istanza di rimborso.

Art. 20 – VERIFICHE E ACCERTAMENTO

1. L'Ente gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa;
2. A tal scopo può:
 - a. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, atte ad accertare la data di utilizzo dell'occupazione;
 - b. richiedere copia di planimetrie catastali, idonee per la determinazione delle superfici occupate;
 - c. richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
 - d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - e. utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'ente gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - f. accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del Codice Civile.
4. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento, rispetto al termine perentorio fissato nel sollecito di cui all'art. 18 comma 2, procede a notificare al contribuente avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata A.R., il cui contenuto deve esser conforme a quanto disposto dall'articolo 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006.
5. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere effettuato.

Art.20 bis – SUPERFICIE MINIMA DI RIFERIMENTO

1. In attuazione della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto dei fabbricati, la superficie di riferimento non può essere, salvo prova contraria, inferiore all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 20 ter– COOPERAZIONE TRA COMUNE E ENTE GESTORE.

1. Al fine di sviluppare sistemi di interscambio dei dati necessari all'attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali, il Gestore è tenuto a trasmettere al Comune, su richiesta, le informazioni in proprio possesso relative alle dichiarazioni dei contribuenti, acquisite nell'ambito dell'attività di gestione;
2. Il Comune, nell'esercizio della propria attività di controllo, ed in particolare del controllo dell'evasione dell'imposta comunale sugli immobili, qualora rilevi elementi utili al recupero della tariffa rifiuti, anche dal confronto tra la banca dati della tariffa rifiuti e quella dell'imposta comunale sugli immobili, comunica le informazioni al Gestore, al fine di attivare l'attività di verifica dell'entrata della tariffa.

Art. 21 – RISCOSSIONE COATTIVA.

1. Il Gestore del servizio provvede alla riscossione coattiva della tariffa
2. Le somme dovute per tariffa, sanzioni ed interessi, se non versate dal contribuente entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui ai decreti legislativi 26/2/1999, n. 46 e 13/4/1999, n. 112 e successive modificazioni;
3. La riscossione coattiva può avvenire anche nelle forme previste dal R.D. 14/4/1910 n. 639 nonché nelle altre forme previste dalla legge.
4. Nel caso di riscossione coattiva della tariffa, il relativo titolo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. Per crediti di modesta entità inferiori a euro 12, comprensivi di interessi e sanzioni, i versamenti non sono dovuti. In tale ipotesi, il Gestore è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento ed alla riscossione coattiva.

Art.21 bis – CONTENUTO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO.

L'avviso di pagamento deve contenere :

- a) i riferimenti normativi;
- b) i dati relativi alla denuncia presentata dal contribuente a base della liquidazione del tributo;
- c) le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza;
- d) l'indicazione del responsabile del procedimento;
- e) l'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all'avviso;
- f) l'importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento.

Art. 21 ter – INTERESSI.

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali, anche in deroga a quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. In caso di rimborso gli interessi, nella stessa misura, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento

Art. 22 - SANZIONI.

1. Con l'atto di accertamento, per l'omesso, parziale o tardivo versamento, è irrogata la sanzione tributaria nella misura del 30 per cento, stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. Per ogni altra violazione del presente regolamento, comprese quelle relative alla omessa o infedele dichiarazione/denuncia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Art.22 bis - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

1. L'Ente Gestore nell'ambito della propria organizzazione provvede a nominare il funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, i titoli esecutivi e dispone i rimborsi.
2. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione e di accertamento può essere sostituita dal Gestore con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

Art .22 ter - STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO.

1. Anche per la Tariffa si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso (autotutela, ravvedimento operoso, accertamento con adesione e simili).

Art.23 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1 gennaio 2010.
3. Le fatture emesse sino al 31.12.2009 assumono la valenza di avviso di pagamento.

Art. 24 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti.